



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

Istituzione della Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Chieti e Bucchianico colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 2025, n. 40.

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, sen. Nello Musumeci, è stata conferita la delega di funzioni in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2025;

VISTA la legge 18 marzo 2025, n. 40, recante “*Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità*”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle provincie di Teramo, Pescara e Chieti;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2024 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza di ulteriori dodici mesi fino al 28 agosto 2025, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle provincie di Teramo, Pescara e Chieti;

VISTO il decreto-legge 8 agosto 2025 n. 116, recante “*Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi*”, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147;

VISTO in particolare l'articolo 11, comma 1-bis, del citato decreto-legge 8 agosto 2025 n. 116, il quale prevede che “Alla realizzazione dei primi interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

rilievo nazionale con delibera del Consiglio dei ministri 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies, nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 2, commi 3 e 4, e 3 e seguenti, ove compatibili, della legge 18 marzo 2025, n. 40. A tali fini, la durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico conseguente agli eventi di cui al primo periodo è fissata in cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è prorogabile fino a ulteriori cinque anni.”;

VISTO il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 9 dicembre 2025 con il quale, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 marzo 2025, n. 40, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Regione Abruzzo, si è proceduto alla nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione dei Comuni di Chieti e Bucchianico nella persona del Presidente della Regione Abruzzo, dott. Marco Marsilio;

VISTO l'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori colpiti per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 18 marzo 2025, n. 40, che regola la composizione della Cabina di coordinamento;

VISTA la nota del 20 febbraio 2026, prot. 104, con cui l'Unione delle province d'Italia - UPI ha designato Massimo Tiberini, Consigliere provinciale della Provincia di Chieti, proprio rappresentante in seno alla Cabina di coordinamento;

VISTA la nota del 2 marzo 2026, prot. n. 16/SIPRICS/AR/la-26, con cui l'Associazione nazionale dei comuni italiani - ANCI ha designato il dott. Pietro Diego Ferrara, Sindaco di Chieti, proprio rappresentante in seno alla Cabina di coordinamento;

DECRETA

Articolo 1 (Istituzione della Cabina di coordinamento)

1. È istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei Comuni di Chieti e Bucchianico conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

Articolo 2 (Composizione della Cabina di coordinamento)

1. La Cabina di Coordinamento è così composta:

- Commissario straordinario alla ricostruzione dei Comuni di Chieti e Bucchianico, con funzioni di Presidente della Cabina;
- Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- Rappresentante UPI per la provincia di Chieti, Massimo Tiberini;
- Rappresentante ANCI per la Regione Abruzzo, Pietro Diego Ferrara;

2. Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

3. Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 3 (Compiti della Cabina di coordinamento)

1. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario alla ricostruzione:

- a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti che regolano il passaggio dalla gestione emergenziale alla ricostruzione;
- b) nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato;
- c) nella definizione del Piano generale pluriennale di interventi da predisporre entro sei mesi dalla nomina del Commissario straordinario;
- d) nella definizione dei criteri da osservare per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria;
- e) nella redazione dei Piani speciali di ricostruzione pubblica da emanarsi previa intesa con la Regione Abruzzo da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento;
- f) nell'integrazione del Piano generale pluriennale di interventi di cui alla lettera c) con riferimento alla realizzazione delle opere e dei lavori pubblici già programmati i quali, su richiesta delle amministrazioni pubbliche ordinariamente competenti, previo parere della Cabina, mediante la sottoscrizione di un protocollo con il Commissario straordinario, possono essere inseriti nei Piani speciali di cui alla lettera e), a condizione che tali opere non determinino un rallentamento del processo di ricostruzione, siano complementari agli interventi previsti nell'ambito della ricostruzione e risultino già interamente finanziate.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

Articolo 4 (Funzionamento della Cabina di coordinamento)

1. Il Commissario Straordinario, che la presiede, convoca la Cabina di Coordinamento quando necessario per sottoporgli le questioni di cui all'articolo 3, per le quali è previsto l'intervento della Cabina di coordinamento, e per ogni altro motivo ritenuto necessario, anche su richiesta motivata di uno dei suoi componenti. La Cabina è convocata almeno semestralmente per le comunicazioni previste dalla legge sullo stato di avanzamento della ricostruzione. L'ordine del giorno è fissato dal Commissario ed è comunicato contestualmente alla convocazione, da effettuarsi almeno dieci giorni prima della data fissata.

2. La sede della riunione della Cabina di Coordinamento è indicata dal Commissario che cura con il proprio personale le attività di segreteria e di verbalizzazione. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità videoconferenza, nel qual caso è conservata a cura del Commissario la registrazione della stessa.

3. Al termine della riunione è compilato e approvato un documento di sintesi delle decisioni, distribuito ai partecipanti. Il verbale della riunione, predisposto dal Commissario è approvato all'inizio della successiva riunione.

4. I componenti della cabina impossibilitati a partecipare comunicano al Commissario un proprio delegato con potere di rappresentanza e i nominativi di eventuali uditori.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Nello Musumeci



MUSUMECI
SEBASTIANO
PRESIDENZA
CONSIGLIO
DEI MINISTRI
04.03.2026
16:45:24
GMT+02:00